

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 8 agosto 1992

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE VALLE D'AOSTA

REGOLAMENTO REGIONALE 23 marzo 1992, n. 2

Regolamento di attuazione della legge regionale 9 agosto 1989, n. 64, recante disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale. Pag. 2

REGOLAMENTO REGIONALE 23 marzo 1992, n. 3.

Modificazioni del regolamento regionale 29 gennaio 1973, recante norme per l'applicazione della legge 3 agosto 1949, n. 623, e successive modificazioni, concernente la immissione al consumo in Valle d'Aosta di determinati contingenti annui di generi e merci in esenzione fiscale Pag. 4

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 15 febbraio 1992, n. 8.

Strutture di prima accoglienza per immigrati extracomunitari. Pag. 5

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 1992, n. 9.

Deroga alla legge regionale 29 agosto 1991, n. 40, concernente: «Composizione delle commissioni per l'accesso all'impiego regionale e snellimento delle procedure concorsuali» Pag. 6

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 1992, n. 10.

Integratori proteici gratuiti a favore di malati di sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) Pag. 6

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 1992, n. 11.

Interventi straordinari di riduzione del rischio di infezioni HIV (virus dell'immunodeficienza umana) negli istituti di pena della regione Lazio. Pag. 6

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 1992, n. 12.

Omogeneizzazione del trattamento di previdenza del personale regionale Pag. 7

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 1992, n. 13.

Modifica alla legge regionale 3 novembre 1976, n. 55, concernente: «Nuove disposizioni per agevolare la formazione di strumenti urbanistici comunali» Pag. 7

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 1992, n. 14.

Modificazione alla legge regionale 24 giugno 1988, n. 38, concernente: «Istituzione nel comune di Sutri del parco urbano denominato "Parco dell'antichissima città di Sutri"» Pag. 8

LEGGE REGIONALE 19 febbraio 1992, n. 15.

Modifica ed integrazione della legge regionale 26 luglio 1991, n. 31, concernente: «Riorganizzazione del centro regionale per la documentazione dei beni culturali ed ambientali e modifiche alle leggi regionali 11 aprile 1985, n. 36 e 11 gennaio 1985, n. 6. Abrogazione delle leggi regionali 6 marzo 1979, n. 17; 23 luglio 1981, n. 18; 24 marzo 1984, n. 15; 22 maggio 1985, n. 80; 4 agosto 1987, n. 47 e 16 dicembre 1988, n. 88» Pag. 8

LEGGE REGIONALE 19 febbraio 1992, n. 16.

Modificazioni alle dotazioni organiche della terza e quarta qualifica funzionale del ruolo del personale degli uffici regionali. Pag. 8

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

Provincia di Trento

LEGGE PROVINCIALE 14 febbraio 1992, n. 12.

Discipline dell'esercizio delle attività professionali di guida turistica, accompagnatore turistico ed assistente di turismo equestre Pag. 9

LEGGE PROVINCIALE 16 marzo 1992, n. 13.

Interventi per la razionalizzazione e l'adeguamento alle finalità di tutela ambientale del settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi Pag. 12

REGIONE VALLE D'AOSTA

REGOLAMENTO REGIONALE 23 marzo 1992, n. 2.

Regolamento di attuazione della legge regionale 9 agosto 1989, n. 64, recante disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della reg. Valle d'Aosta n. 14 del 31 marzo 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

le seguenti norme regolamentari:

Art. 1.

Determinazione della pianta organica dei posti a tempo parziale

1. I posti di organico a tempo pieno possono essere trasformati in rapporti di lavoro a tempo parziale, secondo i seguenti criteri:

a) nel limite del 20% della dotazione organica di personale a tempo pieno di ciascun profilo professionale, per il quale è consentita la riduzione dell'orario di lavoro ai sensi della legge regionale 9 agosto 1989, n. 64, recante disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale;

b) nel limite del 20% delle qualifiche funzionali dalla prima alla settima;

c) nel limite del 20% dei posti assegnati a ciascun servizio, assessorato, scuola o istituto avuto riguardo alle singole qualifiche.

2. Ad ogni posto a tempo pieno corrispondono due unità a tempo parziale. La frazione di posto è arrotondata all'unità, fermo restando il rispetto dei limiti di cui al comma uno.

3. La Giunta regionale, stabilisce, con propria deliberazione entro il 31 gennaio di ogni anno, i posti di organico che possono essere coperti con rapporto di lavoro a tempo parziale e ne dispone contestualmente idonea pubblicizzazione fra il personale regionale.

4. I posti di ruolo a tempo pieno, che risultino disponibili alla data del 31 dicembre di ogni anno, nell'organico dell'Amministrazione regionale, ai sensi del comma nove dell'art. 5 della legge regionale 24 ottobre 1989, n. 68 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988/1990 relativo al personale regionale) possono essere trasformati in posti a tempo parziale, nei limiti di cui al precedente primo comma.

Art. 2.

Individuazione delle qualifiche funzionali escluse dal rapporto a tempo parziale

1. In applicazione di quanto previsto dalla legge regionale 64/89 sono escluse, in considerazione delle esigenze dell'utente o per la particolarità del servizio, dal rapporto a tempo parziale le seguenti qualifiche funzionali dell'organico generale:

- a) personale addetto al servizio di custodia permanente;
- b) magazziniere;
- c) aiuto cuoco;
- d) infermiere;
- e) cuoco;
- f) segretario delle istituzioni scolastiche ed educative;
- g) fattorino - cassiere;
- h) manovratore;
- i) operaio autista;
- j) autista meccanico;
- k) capo cantoniere;

- l) capo operaio;
- m) capo operaio autista;
- n) autista meccanico - capo garage;
- o) istruttore boscaiolo;
- p) vice capo servizio tecnico;
- q) assistente educatore;
- r) controllore;
- s) capo sala del servizio elaborazione dati;
- t) tecnico di organizzazione;
- u) capo servizio tecnico;
- v) ragioniere economo;
- w) ispettore dell'ufficio agriturismo;
- x) ispettore per la formazione professionale;
- y) ispettore della vigilanza anagrafica;
- z) ispettore ufficio turismo.

Art. 3.

Articolazione dell'orario settimanale ridotto

1. Il personale che ricopre posti a tempo parziale osserva un orario settimanale di lavoro di diciotto ore, da articolarsi su almeno cinque giorni lavorativi.

2. La prestazione individuale di lavoro giornaliero si svolge senza interruzioni o intervalli e non può essere inferiore a tre ore.

3. L'articolazione dell'orario settimanale è definita d'intesa con il dirigente del servizio cui ciascun dipendente è assegnato e dev'essere comunicato al servizio del personale dell'Amministrazione regionale.

4. In applicazione della lettera a) del comma tre dell'art. 4 della legge regionale 64/89, la Giunta regionale, in accordo con le organizzazioni sindacali, può autorizzare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo parziale pari anche al 30% o al 70% della prestazione di lavoro prevista per il personale a tempo pieno. Anche in tal caso la somma delle frazioni di posto costituita dai rapporti a tempo parziale non può superare il limite dato dal numero dei posti a tempo pieno dell'organico. L'articolazione dell'orario di lavoro è definita con il medesimo provvedimento di deroga.

5. La Giunta regionale per consentire la partecipazione a corsi di formazione della durata giornaliera o settimanale superiore a quella stabilita per il dipendente a tempo parziale, può eccezionalmente e con provvedimento motivato autorizzare un'articolazione d'orario diversa da quella indicata nei commi uno e due, onde consentire nell'arco dei successivi trenta giorni di compensare le ore aggiuntive effettuate.

6. In casi particolari e per eccezionali e motivate esigenze di servizio, la Giunta regionale può autorizzare l'articolazione dell'orario settimanale di lavoro per il dipendente a tempo parziale soltanto su alcune giornate della settimana e per non meno di tre.

Art. 4.

Trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale

1. Il personale regionale di ruolo appartenente ad una delle qualifiche funzionali per le quali sono previsti posti a tempo parziale, ai sensi del comma tre dell'art. 1, può chiedere la trasformazione del proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, facendo pervenire a pena di decadenza, entro il 30 aprile, al servizio del personale, apposita domanda in carta semplice nella quale l'interessato dichiara, oltre al proprio cognome e nome:

- a) data e luogo di nascita;
- b) stato civile;
- c) residenza;
- d) qualifica funzionale rivestita;
- e) situazione familiare o personale che ha determinato la necessità della richiesta del rapporto a tempo parziale.

2. Qualora il numero delle domande risulti superiore al numero dei posti disponibili, la Giunta regionale procede alla nomina di apposita commissione paritetica composta da due rappresentanti delle organizzazioni sindacali e due rappresentanti dell'Amministrazione regionale, per la formazione della graduatoria.

3. La Giunta regionale o la commissione di cui al comma due compie le sue valutazioni tenendo presente gli elementi previsti nel comma cinque dell'art. 7 della L.R. 64/89 e i sottoindicati punteggi ad essi connessi per quanto riguarda la trasformazione del rapporto a tempo pieno in rapporto a tempo parziale:

a) Stato civile: da 0 a 30 punti, tenendo conto se l'interessato:

- 1) è celibe o nubile o vedovo, senza prole;
- 2) è coniugato;
- 3) è coniugato con prole, in relazione al numero e all'età dei figli;

4) è celibe o nubile o separato o divorziato o vedovo, con prole, in relazione al numero e all'età dei figli;

5) ha familiari a carico diversi dai figli o altri conviventi.

b) Situazione personale e familiare: da 0 a 30 punti tenendo conto:

- 1) del fatto che il coniuge svolga o meno attività lavorativa;
- 2) del fatto che l'interessato sia portatore di handicap o di invalidità riconosciuta;

3) della presenza di persone a carico alle quali è corrisposto l'assegno di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18 (indennità di accompagnamento ad invalidi civili totalmente inabili);

4) della presenza di familiari a carico portatori di handicap o soggetti a fenomeni di tossicodipendenza, alcolismo cronico o grave debilitazione psico-fisica;

5) della presenza di figli in età pre-scolare o scolare che frequentano scuole o istituti in comune diverso da quello della sede di servizio dei genitori e che abbiano necessità di viaggiare quotidianamente per recarsi a lezione.

c) Necessità di studio del richiedente: da 0 a 15 punti tenendo presente:

- 1) se trattasi di scuola media superiore;
- 2) se trattasi di corsi universitari.

d) Anzianità di servizio: da 0 a 10 punti;

e) Domicilio, solo se diverso dal comune sede di servizio: da 0 a 15 punti.

4. La Giunta regionale, approva la graduatoria con propria deliberazione, recante anche l'assegnazione dei posti, tenuto conto della titolarità dei richiedenti.

5. L'orario di servizio a tempo parziale può essere usufruito per i motivi di cui alle lettere a, b, c, d, del comma cinque dell'art. 7 della L.R. 64/89, da uno solo dei componenti il nucleo familiare, qualora siano entrambi dipendenti dell'amministrazione regionale, fatti salvi casi di eccezionale gravità da autorizzarsi da parte della Giunta regionale.

6. A parità di punteggio hanno la precedenza i richiedenti con maggior anzianità di servizio.

Art. 5.

Trasformazione del rapporto da tempo parziale a tempo pieno

1. Il personale regionale di ruolo con rapporto di lavoro a tempo parziale in corso da almeno tre anni, può chiedere la trasformazione, motivandone le ragioni, del proprio rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, facendo pervenire, a pena di decadenza, entro il 30 aprile, al Servizio del personale, apposita domanda in carta semplice nella quale l'interessato dichiara, oltre al proprio cognome e nome:

- a) data e luogo di nascita;
- b) stato civile;
- c) residenza;
- d) qualifica funzionale rivestita;
- e) situazione che ha determinato la necessità della richiesta di cambiamento del rapporto di lavoro.

2. Qualora il numero delle domande risulti superiore al numero dei posti a tempo pieno disponibili per concorso nell'organico, la Giunta regionale procede alla nomina di apposita commissione paritetica composta da due rappresentanti delle organizzazioni sindacali e due rappresentanti dell'Amministrazione regionale, per la formazione della graduatoria.

3. La Giunta regionale o la commissione di cui al comma due compie le sue valutazioni tenendo presenti i sottoindicati elementi ed i punteggi ad essi connessi:

a) Stato civile: da 0 a 25 punti:

- 1) celibe o nubile o vedovo, senza prole;
- 2) coniugato;
- 3) coniugato con prole, in relazione al numero e all'età dei figli;
- 4) celibe o nubile o separato o divorziato o vedovo, con prole, in relazione al numero e all'età dei figli;
- 5) familiari a carico diversi dai figli o altri conviventi.

b) Situazione personale: da 0 a 25 punti:

- 1) figli non più in età prescolare;
- 2) venir meno delle gravi o motivate ragioni personali e di famiglia che portarono al precedente rapporto;
- 3) disagiate condizioni economiche;

c) Conclusione o cessazione dei corsi di studio: da 0 a 10 punti;

d) precedente trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale: da 0 a 30 punti;

e) domicilio, solo se diverso dal comune sede di servizio: da 0 a 15 punti.

4. La Giunta regionale approva la graduatoria con propria deliberazione, recante anche l'assegnazione dei posti, tenuto conto della titolarità dei richiedenti.

Art. 6.

Accesso dall'esterno

1. I posti di organico a tempo parziale eventualmente non coperti dal personale di ruolo in servizio sono conferiti secondo la normativa regionale vigente in materia di reclutamento del personale regionale a tempo pieno; la copertura dei posti è consentita entro i limiti della spesa massima annua prevista per la dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno.

2. Non è consentito, nell'ambito delle operazioni di trasformazione del rapporto, di cui agli art. 4 e 5, il passaggio, all'interno dello stesso livello retributivo, da una qualifica funzionale ad altra diversa, salvo che il dipendente sia in possesso dei requisiti di studio od altro richiesti dalla nuova qualifica funzionale. Al tal fine deve allegare alla domanda di trasformazione del rapporto di cui agli art. 4 e 5, il titolo di studio richiesto dalla nuova qualifica.

Art. 7.

Stato giuridico

1. Al personale con rapporto a tempo parziale si applica lo stato giuridico previsto per il restante personale regionale, con le seguenti eccezioni:

- a) divieto di prestazioni straordinarie;
- b) divieto di congedi, aspettative, permessi o benefici di qualunque natura, che comportino, a qualsiasi titolo riduzione dell'orario di lavoro giornaliero, fatte salve disposizioni legislative particolari in materia;
- c) divieto di attribuzioni di funzioni ispettive, di direzione e di coordinamento di servizi, uffici o unità organiche comunque denominate dell'Amministrazione regionale ovvero di funzioni che comportino l'obbligo della resa del conto giudiziale;
- d) divieto di conferimento di incarichi per qualifiche superiori per le quali è esclusa la costituzione dei rapporti di lavoro a tempo parziale;

e) possibilità di conferimento di incarichi a qualifiche superiori esclusivamente in posti del medesimo ruolo nel rispetto dell'originale tipo di rapporto a tempo pieno o a tempo parziale.

Art. 8.

Norme transitorie

1. In sede di applicazione, la Giunta regionale definisce, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, i posti di organico che possono essere coperti con rapporto di lavoro a tempo parziale.

2. Le domande previste dall'art. 4 devono essere presentate, a pena di decadenza, entro 60 giorni dall'emanazione dell'atto amministrativo di cui al comma uno. È escluso dall'applicazione delle presenti norme transitorie, il personale indicato al comma quattro dell'art. 7 della legge regionale n. 64/89, per il quale gli effetti della trasformazione decorrono dal 1° settembre e dal 16 agosto.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Aosta, 23 marzo 1992

BONDAZ

92R0482

REGOLAMENTO REGIONALE 23 marzo 1992, n. 3.

Modificazioni del regolamento regionale 29 gennaio 1973, recante norme per l'applicazione della legge 3 agosto 1949, n. 623, e successive modificazioni, concernente la immissione al consumo in Valle d'Aosta di determinati contingenti annui di generi e merci in esenzione fiscale.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della reg. Valle d'Aosta n. 14 del 31 marzo 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

le seguenti norme regolamentari:

Art. 1.

1. L'articolo 25 del regolamento regionale 29 gennaio 1973, già sostituito dall'articolo unico del regolamento regionale 22 aprile 1985, n. 2, è così ulteriormente sostituito:

«Art. 25.

Assegnazione di benzina

1. L'assegnazione di benzina, mediante il rilascio di appositi buoni, è concessa, in via prioritaria, per i veicoli immatricolati in Valle d'Aosta e circolanti, in proprietà di privati cittadini iscritti come residenti nei registri di anagrafe dei comuni della Valle d'Aosta ed ivi abitualmente dimoranti.

2. L'assegnazione di cui al comma uno è limitata ad un solo veicolo per persona.

3. La deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 24 può disporre l'assegnazione di benzina per i veicoli immatricolati in Valle d'Aosta e circolanti adibiti:

a) ad uso di enti pubblici;

b) ad uso degli enti morali o religiosi operanti in Valle d'Aosta e delle cooperative iscritte all'albo regionale delle cooperative di servizi sociali che abbiano ottenuto l'affidamento di tali servizi da parte di un ente locale della regione Valle d'Aosta, intestatari della proprietà dei veicoli;

c) a servizio di trasporto pubblico;

d) all'autotrasporto per conto terzi;

ed inoltre per:

e) le macchine operatrici, non targate, in attività presso artigiani;

f) le macchine agricole escluse dalle assegnazioni previste per gli iscritti UMA (Utenti Motori Agricoli).

4. In relazione alla disponibilità del contingente annuo, la deliberazione della Giunta regionale può disporre per una assegnazione, per un unico veicolo ed in misura non superiore a quella concessa ai privati cittadini alle società e ditte industriali, artigiane, commerciali ed agricole, le quali siano in possesso di veicoli abilitati al trasporto di cose e persone e soggette al pagamento delle imposte dirette nella regione.

Art. 25-bis

Assegnazione di gasolio per autotrazione

1. L'assegnazione di gasolio per autotrazione, mediante il rilascio di appositi buoni, è concessa, per i veicoli immatricolati in Valle d'Aosta e circolanti, in proprietà di privati cittadini iscritti come residenti nei registri di anagrafe dei comuni della Valle d'Aosta ed ivi abitualmente dimoranti.

2. L'assegnazione di cui al comma uno è limitata ad un solo veicolo per persona.

3. La deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 24 può disporre l'assegnazione di gasolio per autotrazione per i veicoli immatricolati in Valle d'Aosta e circolanti adibiti:

a) ad uso di enti pubblici;

b) ad uso degli enti morali o religiosi operanti in Valle d'Aosta e delle cooperative iscritte all'albo regionale delle cooperative di servizi sociali che abbiano ottenuto l'affidamento di tali servizi da parte di un ente locale della regione Valle d'Aosta, intestatari della proprietà dei veicoli;

c) a servizio di trasporto pubblico;

d) all'autotrasporto per conto terzi;

ed inoltre per:

e) le macchine operatrici, non targate, in attività presso artigiani;

f) le macchine agricole escluse dalle assegnazioni previste per gli iscritti UMA (Utenti Motori Agricoli).

4. In relazione alla disponibilità del contingente annuo, la deliberazione della Giunta regionale può disporre per una assegnazione, per un unico veicolo ed in misura non superiore a quella concessa ai privati cittadini, alle società e ditte industriali, artigiane, commerciali ed agricole, le quali siano in possesso di veicoli abilitati al trasporto di cose e persone e soggette al pagamento delle imposte dirette nella regione.

Art. 25-ter

Assegnazione di oli lubrificanti

1. L'assegnazione di oli lubrificanti è concessa, in relazione alle disponibilità del contingente:

a) agli assegnatari di benzina e di gasolio di cui agli articoli 25 e 25-bis, in quote proporzionali al carburante assegnato;

b) per le macchine agricole che usufruiscono delle assegnazioni di carburante previste dall'UMA, in quote proporzionali alle assegnazioni stesse;

c) alle imprese locali che utilizzano oli lubrificanti nei processi produttivi».

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Aosta, 23 marzo 1992

BONDAZ

92R0483

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 15 febbraio 1992, n. 8.

Strutture di prima accoglienza per immigrati extracomunitari.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 7 del 10 marzo 1992)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La regione, nel quadro delle attività rivolte alla prima accoglienza degli immigrati extracomunitari, legalmente presenti nel territorio regionale, promuove la realizzazione di una rete di strutture permanenti sul territorio, idonee ad offrire un alloggio temporaneo, con o senza annesso servizio di mensa, per i suddetti immigrati che versano in stato di indigenza.

Art. 2.

Compiti della provincia

1. Ai sensi della legge regionale 16 febbraio 1990, n. 17 spetta alla provincia:

a) redigere un piano provinciale per la realizzazione dei centri sulla base della valutazione delle dinamiche di insediamento degli immigrati, delle richieste avanzate dai comuni e dei progetti propri;

b) prevedere nel piano provinciale annuale per i servizi a favore degli immigrati gli oneri di gestione dei centri;

c) coordinare la gestione dei centri secondo un sistema omogeneo, promuovendo l'adozione di regolamenti di gestione, la stipula di convenzioni per il loro funzionamento fra enti locali, organismi di volontariato, associazioni e comunità straniere riconosciuti ai sensi della legge regionale 16 febbraio 1990, n. 17;

d) controllare la corretta gestione dei centri e verificare l'utilizzazione delle risorse finanziarie ad essi assegnate.

Art. 3.

Contributi

1. Per la realizzazione delle strutture di cui al precedente articolo 1 la Regione concede contributi ai comuni ed alle province del Lazio che presentino progetti tendenti alla costruzione od alla ristrutturazione di fabbricati esistenti, di proprietà pubblica ovvero acquisibili al patrimonio pubblico, per una quota non superiore al 90 per cento della spesa occorrente.

Art. 4.

Presentazione delle domande

1. Per ottenere i contributi di cui al precedente articolo 3 le amministrazioni comunali interessate debbono avanzare apposita richiesta alla rispettiva provincia corredata da:

a) progetto di massima dell'opera da eseguire con relativo computo metrico ed analisi dei costi;

b) idonea documentazione attestante la disponibilità legale dell'area dove dovrà sorgere il manufatto, ovvero dell'immobile da ristrutturare;

c) indicazione della copertura finanziaria per la parte eccedente il contributo regionale.

2. Le province devono redigere, entro il 30 giugno di ogni anno, un piano per la realizzazione di un sistema provinciale dei centri prima accoglienza corredato da:

a) analisi delle più recenti dinamiche di insediamenti degli immigrati e dei fabbisogni di prima accoglienza nel territorio provinciale;

b) relazione sugli obiettivi del giorno;

c) valutazione funzionale, tecnica, economica dei progetti presentati.

Art. 5.

Modalità di concessione dei contributi

1. La concessione dei contributi è disposta con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente per i problemi del lavoro, emigrazione ed immigrazione, sulla scorta delle indicazioni contenute nel piano provinciale e tenendo conto dell'utilità dell'opera in relazione alle sue dimensioni correlate alla presenza di immigrati extracomunitari nel territorio dell'amministrazione richiedente ed alla possibilità della loro integrazione nel tessuto socio-economico dell'area interessata.

Art. 6.

Disposizioni finanziarie

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di L. 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.

2. Ad essa si farà fronte mediante la riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 29832, partita contabile contrassegnata alla lettera e), del bilancio di previsione per l'esercizio 1991.

3. Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1991 è istituito il capitolo n. 07758 denominato: «Contributi ai comuni della Regione per la realizzazione di strutture permanenti per la prima accoglienza agli immigrati extracomunitari» con lo stanziamento di L. 5.000 milioni.

4. Gli oneri relativi agli anni 1992 e 1993 graveranno sui corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci.

Art. 7.

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione il termine di presentazione dei piani provinciali di cui al precedente articolo 4 è fissato in novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Data a Roma, addì 15 febbraio 1992

GIGLI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 5 febbraio 1992.

92R0494

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 1992, n. 9.

Deroga alla legge regionale 29 agosto 1991, n. 40, concernente: «Composizione delle commissioni per l'accesso all'impiego regionale e snellimento delle procedure concorsuali».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 7 del 10 marzo 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 1, lettera a), della legge regionale 29 agosto 1991, n. 40, la commissione del concorso interno per la copertura di 15 posti di seconda qualifica funzionale dirigenziale nel ruolo del personale degli uffici regionali, di cui alla legge regionale 6 luglio 1987, n. 39, è composta da un magistrato amministrativo o ordinario con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente, oppure da un dirigente generale della pubblica amministrazione, con funzioni di presidente, e da quattro esperti nelle materie di esame scelti tra i docenti universitari o esercenti attività libero-professionale; le funzioni di segretario sono svolte da un dirigente regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 17 febbraio 1992

GIGLI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 7 febbraio 1992.

92R0495

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 1992, n. 10.

Integratori proteici gratuiti a favore di malati di sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 7 del 10 marzo 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Regione nell'ambito dell'azione programmatica concernente il diritto alla salute dei cittadini, tutelato fra l'altro anche dall'articolo 32 della Costituzione, promuove interventi particolari mirati a migliorare l'assistenza sanitaria ai cittadini colpiti da sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) compresi quelli rinchiusi presso gli istituti di pena della Regione.

Art. 2.

1. La Giunta regionale, in sede di riparto del fondo sanitario regionale, assegna alle unità sanitarie locali un apposito finanziamento per l'acquisto e la corresponsione gratuita ai destinatari individuati nel precedente articolo di integratori proteici, in quantità e qualità e con le modalità fissate dal personale medico curante con apposita prescrizione, su segnalazione ospedaliera o dell'unità operativa sull'AIDS.

Art. 3.

1. I cittadini affetti da AIDS ritireranno tali integratori proteici per il tramite del tesserino, in loro possesso, che dà diritto agli stessi all'esenzione del «ticket» su tutti i medicinali.

Art. 4.

1. La Regione curerà che gli integratori proteici vengano distribuiti in tutte le farmacie della Regione.

Art. 5.

1. Per l'applicazione della presente legge è autorizzata per l'anno 1992 una spesa di L. 300 milioni.

2. Alla copertura del relativo onere si provvede con l'utilizzazione della corrispondente quota di L. 300 milioni iscritta nel capitolo n. 29831 lettera g), elenco n. 4, del bilancio per l'esercizio finanziario 1991 ai sensi del quinto comma della legge 19 maggio 1976, n. 335 e dell'articolo 20 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15.

3. La spesa di cui al precedente comma sarà iscritta al capitolo n. 13027 che verrà istituito nel bilancio per l'anno 1992 con la denominazione: «Contributi per la distribuzione gratuita di integratori proteici per affetti da AIDS» con stanziamento di L. 300 milioni.

4. Alla determinazione e corrispondente copertura di spesa per gli anni 1993 e 1994 si provvederà con le relative leggi di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 17 febbraio 1992

GIGLI

Il visto del Commissario del Governo si intende apposto per decorso del termine di legge, ai sensi dell'art. 11 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 e dell'art. 31 dello statuto della Regione Lazio.

92R0496

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 1992, n. 11.

Interventi straordinari di riduzione del rischio di infezioni HIV (virus dell'immunodeficienza umana) negli istituti di pena della regione Lazio.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 7 del 10 marzo 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Le unità sanitarie locali nel cui territorio si trovino istituti di pena sono tenute obbligatoriamente, entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a formulare una proposta di convenzione all'amministrazione penitenziaria per la realizzazione di interventi di riduzione del rischio di infezione HIV (virus dell'immunodeficienza umana) negli istituti di pena della Regione Lazio.

Art. 2.

1. Le convenzioni di cui al precedente articolo devono prevedere programmi di intervento delle unità operative AIDS (sindrome da immunodeficienza acquisita) nelle carceri per lo svolgimento delle seguenti attività:

a) informazione a detenuti e operatori sulle modalità di trasmissione e sulla evoluzione dell'infezione HIV;

b) servizi di consulenza, per detenuti e operatori, che abbiano la possibilità di dare risposte concrete ai bisogni che sorgono dalle specifiche problematiche legate alla sieropositività e all'AIDS;

c) sperimentazione di idonei mezzi e strumenti di protezione individuale.

Art. 3.

1. L'osservatorio epidemiologico definisce i contenuti dei programmi, i mezzi e gli strumenti di protezione individuali di cui ai punti a), b), c), del precedente articolo 2.

Art. 4.

1. Per l'applicazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1992.

2. Alla copertura del relativo onere si provvede con l'utilizzazione della corrispondente quota di L. 300 milioni iscritta nel capitolo n. 29831 lettera g), elenco n. 4, del bilancio per l'esercizio finanziario 1991 ai sensi del quinto comma della legge 19 maggio 1976, n. 335 e dell'articolo 20 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15.

3. La spesa di cui al precedente comma sarà iscritta al capitolo n. 13027 che verrà istituito nel bilancio per l'anno 1992 con la denominazione: «Interventi straordinari di riduzione del rischio di infezioni HIV negli istituti di pena della Regione Lazio» con stanziamento di L. 300 milioni.

4. Alla determinazione e corrispondente copertura di spesa per gli anni 1993 e 1994 si provvederà con le relative leggi di bilancio.

Art. 5.

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale appronta un piano poliennale di attuazione ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 10 novembre 1988, n. 68.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 17 febbraio 1992

GIGLI

Il visto del Commissario del Governo si intende apposto per decorso del termine di legge, ai sensi dell'art. 11 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 e dell'art. 31 dello statuto della Regione Lazio.

92R0497

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 1992, n. 12.

Omogeneizzazione del trattamento di previdenza del personale regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 7 del 10 marzo 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il personale regionale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge che, trovandosi nelle condizioni di cui all'articolo 3 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 67, non abbia comunque goduto dei benefici previsti dalla predetta disposizione, può chiedere di poterne usufruire con istanza da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La somma lorda di cui al richiamato articolo 3, da rifondere alla Regione dovrà essere rivalutata secondo le variazioni, accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, intervenute a decorrere alla data di entrata in vigore della legge regionale 4 settembre 1979, n. 67.

3. Per l'attuazione della presente legge è prevista, ai fini della corresponsione della integrazione di cui all'articolo 1, secondo comma della citata legge regionale 4 settembre 1979, n. 67, una spesa complessiva di lire 2.000 milioni imputabile ai vari futuri esercizi per i quali produrrà effetti la presente legge.

4. La spesa di L. 150 milioni per l'anno 1992 trova capienza nello stanziamento di competenza e cassa del capitolo n. 27245 del bilancio per il relativo esercizio finanziario.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 17 febbraio 1992

GIGLI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 7 febbraio 1992.

92R0498

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 1992, n. 13.

Modifica alla legge regionale 3 novembre 1976, n. 55, concernente: «Nuove disposizioni per agevolare la formazione di strumenti urbanistici comunali».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 7 del 10 marzo 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'ultimo comma dell'articolo 1 della legge regionale 3 novembre 1976, n. 55 è sostituito dai seguenti:

«I contributi di cui al presente articolo possono essere integrati, in relazione alle disponibilità sullo stanziamento complessivo, qualora i soggetti beneficiari abbiano dovuto far fronte, successivamente alla concessione del contributo, a spese necessarie e non prevedibili, sulla base di criteri, nelle misure e con le modalità previste dalla presente legge, previa presentazione dei giustificativi di spesa.

Sono altresì ammessi a contributo anche quei comuni che devono provvedere ad elaborare una variante generale al piano regolatore generale (P.R.G.) anche in relazione al tempo trascorso dalla approvazione della medesima».

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 17 febbraio 1992

GIGLI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 7 febbraio 1992.

92R0499

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 1992, n. 14.

Modificazione alla legge regionale 24 giugno 1988, n. 38, concernente: «Istituzione nel comune di Sutri del parco urbano denominato "Parco dell'antichissima città di Sutri"».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 7 del 10 marzo 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il contributo di cui al primo comma dell'articolo 7 della legge regionale 24 giugno 1988, n. 38, può essere destinato altresì alla estinzione delle eventuali passività onerose derivanti da acquisizioni o espropri dei terreni e degli immobili compresi nel territorio del parco eventualmente già attuate dal comune di Sutri.

2. Nel bilancio di previsione della regione per l'anno 1991 la denominazione del capitolo n. 21051 è così modificata «Contributo straordinario al comune di Sutri per l'acquisizione e l'esproprio di terreni ed immobili compresi nel parco dell'antichissima città di Sutri, compresa l'estinzione di mutui eventualmente già accesi dallo stesso comune per le stesse finalità, e per interventi di prima attivazione».

3. A partire dall'esercizio 1991, alla copertura delle spese per la gestione del parco dell'antichissima città di Sutri, si provvederà con lo stanziamento del capitolo n. 21050 del bilancio regionale.

4. Sono soppressi il secondo comma dell'articolo 7 ed il terzo comma dell'articolo 8.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 17 febbraio 1992

GIGLI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 7 febbraio 1992.

92R0500

LEGGE REGIONALE 19 febbraio 1992, n. 15.

Modifica ed integrazione della legge regionale 26 luglio 1991, n. 31, concernente: «Riorganizzazione del centro regionale per la documentazione dei beni culturali ed ambientali e modifiche alle leggi regionali 11 aprile 1985, n. 36 e 11 gennaio 1985, n. 6. Abrogazione delle leggi regionali 6 marzo 1979, n. 17; 23 luglio 1981, n. 18; 24 marzo 1984, n. 15; 22 maggio 1985, n. 80; 4 agosto 1987, n. 47 e 16 dicembre 1988, n. 88».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 7 del 10 marzo 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 5 della legge regionale 26 luglio 1991, n. 31, è così sostituito:

«1. Alla copertura dei posti dei contingenti provvisori dei profili istituiti dal precedente articolo 4, ad esclusione di quelli per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è già stato bandito

apposito concorso pubblico, si provvede attraverso una selezione riservata al personale vincitore del concorso pubblico per l'assegnazione di borse di studio, bandito con deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 1981, n. 6810, in servizio alla data dell'entrata in vigore della presente legge con contratto a tempo determinato, in possesso del titolo di studio previsto per l'accesso alla VII qualifica funzionale e nella disciplina relativa al profilo professionale oggetto della selezione. A tal fine, si prescinde dal possesso del requisito dell'età richiesto dalla normativa vigente per l'accesso all'impiego regionale».

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 19 febbraio 1992

GIGLI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 12 febbraio 1992.

92R0501

LEGGE REGIONALE 19 febbraio 1992, n. 16.

Modificazioni alle dotazioni organiche della terza e quarta qualifica funzionale del ruolo del personale degli uffici regionali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 7 del 10 marzo 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Le dotazioni organiche della terza e quarta qualifica funzionale stabilite con la legge regionale 22 luglio 1991, n. 29, sono così modificate:

III qualifica funzionale - operatore: da 225 a 150;

IV qualifica funzionale - esecutore: da 810 a 875.

2. Numero cinque dei sessanta posti istituiti con la legge regionale di cui al precedente comma nella quarta qualifica funzionale con il profilo professionale di autista meccanico, sono coperti con l'inquadramento del personale in possesso della quarta qualifica o corrispondente, in servizio in posizioni di comando alla data di entrata in vigore della presente legge, che sia altresì in possesso dei requisiti per lo svolgimento delle relative mansioni e che ne faccia domanda.

3. In sede di prima applicazione della presente legge, alla copertura dei posti vacanti nella quarta qualifica si provvede attraverso l'inquadramento del personale di corrispondente qualifica in servizio in posizione di comando alla regione Lazio ed in possesso dei requisiti di cui al primo comma dell'articolo 6 della legge regionale 15 marzo 1990, n. 31 e che abbiano presentato domanda nei termini di cui al secondo comma del citato articolo.

4. Gli inquadramenti di cui ai commi secondo e terzo sono subordinati all'assenso degli enti di appartenenza, agli stessi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge regionale 15 marzo 1990, n. 31.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 19 febbraio 1992

GIGLI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 13 febbraio 1992.

92R0502

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

Provincia di Trento

LEGGE PROVINCIALE 14 febbraio 1992, n. 12.

Discipline dell'esercizio delle attività professionali di guida turistica, accompagnatore turistico ed assistente di turismo equestre.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 9 del 25 febbraio 1992)*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge disciplina l'accesso alle professioni di guida turistica, accompagnatore turistico, assistente di turismo equestre e stabilisce i requisiti per l'esercizio delle medesime attività.

Art. 2.

Definizioni

1. È guida turistica chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nelle visite ad opere d'arte, a musei, a mostre, a gallerie, a scavi archeologici, illustrando le attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche e naturali.

2. È accompagnatore turistico chi, per professione, accompagna ed assiste persone singole o gruppi di persone nei viaggi attraverso il territorio nazionale o all'estero, curando l'attuazione del programma di viaggio e fornendo elementi significativi e notizie di interesse turistico sulle zone di transito, al di fuori dell'ambito di competenza della guida turistica.

È assistente di turismo equestre chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone in gite od escursioni a cavallo, assicurando assistenza e fornendo notizie di interesse turistico sui luoghi di transito.

Art. 3.

Licenza per l'esercizio della professione

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 11 e dall'art. 123, secondo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, l'esercizio delle attività professionali di cui all'art. 2 nella provincia autonoma di Trento è subordinato al rilascio della relativa licenza da parte del presidente della Giunta provinciale, previo accertamento dei seguenti requisiti:

a) residenza anagrafica in uno dei comuni della provincia autonoma di Trento;

b) conseguimento dell'abilitazione di cui all'art. 6.

2. Il rilascio della licenza deve essere richiesto sei mesi dal conseguimento dell'abilitazione di cui all'art. 6.

3. Il documento attestante il possesso della licenza munito di fotografia e contenente i dati anagrafici dell'intestatario viene consegnato dal servizio competente in materia di turismo a coloro che ne abbiano presentato richiesta. Il servizio competente in materia di turismo consegna inoltre un distintivo che deve essere tenuto bene in vista nell'espletamento delle relative attività.

4. Il documento attestante il possesso della licenza ed il distintivo devono essere restituiti al servizio competente in materia di turismo in caso di revoca, decadenza o sospensione della licenza stessa.

5. La licenza deve significare la professione per la quale l'abilitazione è stata accertata e, per la guida turistica, gli eventuali limiti territoriali di esercizio dell'attività.

Art. 4.

Rinnovo, sospensione e revoca della licenza

1. Le licenze rilasciate ai sensi della presente legge hanno validità triennale e vanno rinnovate su domanda da presentarsi dall'interessato almeno trenta giorni prima della data di scadenza, accompagnata dalla dichiarazione di possesso dei requisiti richiesti.

2. La mancata presentazione della domanda di rinnovo della licenza comporta l'automatica sospensione della stessa e, decorsi dodici mesi, l'automatica decadenza.

3. La licenza può essere sospesa da uno a sei mesi in caso di reiterate violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge.

4. La licenza è revocata di diritto qualora il titolare abbia perduto taluno dei requisiti necessari per il rilascio della stessa.

Art. 5.

Esonero dall'obbligo di munirsi di licenza

1. Sono esonerati dall'obbligo di munirsi della licenza:

a) gli accompagnatori aventi cittadinanza straniera, domiciliati all'estero e da qui provenienti in accompagnamento di stranieri, fatte salve le vigenti disposizioni di pubblica sicurezza;

b) chi svolge non professionalmente e senza compenso le attività di cui alla presente legge esclusivamente in favore di soci od appartenenti ad associazioni ed organizzazioni operanti senza scopo di lucro con finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, delle quali egli stesso sia socio, nell'osservanza delle norme provinciali in materia di agenzie di viaggio e turismo;

c) chi svolge in qualità di dipendente di agenzia di viaggio e turismo attività di accoglienza ed accompagnamento da e per aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo di mezzi collettivi di trasporto;

d) chi svolge attività equestre nell'ambito della Federazione italiana sport equestri (FIS) ovvero di circoli ed associazioni a carattere sportivo;

e) chi svolge le attività di cui alla presente legge alle dipendenze di amministrazioni pubbliche con rapporto di lavoro subordinato, allorché tali attività siano direttamente rese in favore delle stesse amministrazioni;

f) i direttori di agenzie di viaggio e turismo quando svolgono occasionalmente attività di accompagnamento di clienti dell'agenzia nell'ambito del territorio provinciale.

Art. 6.

Esame di abilitazione

1. L'abilitazione all'esercizio delle attività professionali di cui all'art. 2 si consegue mediante il superamento di apposito esame indetto ed espletato di norma ogni due anni con deliberazione della Giunta provinciale da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione,

2. La deliberazione di cui al comma 1 fissa i termini, le modalità di presentazione delle domande e di effettuazione delle prove d'esame ed indica la lingua o le lingue straniere oggetto delle prove stesse, di cui all'art. 8.

3. Si prescinde dall'esame di cui al comma 1 per gli accompagnatori turistici e gli assistenti di turismo equestre già abilitati all'esercizio della professione in altre regioni, i quali intendano conseguire la licenza di cui all'art. 3 per l'esercizio dell'attività nella provincia autonoma Trento.

4. Per l'esercizio delle professioni disciplinate dalla presente legge, i cittadini appartenenti ai paesi membri della C.E.E. sono equiparati a quelli italiani e sono soggetti alla osservanza di tutte le norme di cui alla presente legge.

5. L'assessore cui è affidata la materia del turismo rilascia l'attestato di abilitazione necessario ai fini dell'ottenimento della licenza con indicazione del tipo specifico di professione per cui è stato effettuato l'accertamento delle capacità tecnico-professionali.

Art. 7

Requisiti di ammissione all'esame

1. Ai fini dell'ammissione all'esame di abilitazione gli aspiranti all'esercizio delle professioni turistiche di cui all'art. 1 devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro della Comunità economica Europea;
- b) età non inferiore ai 18 anni;
- c) godimento dei diritti civili e politici;
- d) diploma di scuola media superiore o titolo equipollente per le attività professionali di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 2 ovvero il diploma di licenza media inferiore per l'attività professionale di cui al comma 3 del medesimo art. 2;
- e) idoneità psico fisica all'esercizio della professione, dichiarata con certificato dell'unità sanitaria locale di data non inferiore a tre mesi dalla data di presentazione della domanda.

2. I requisiti richiesti per l'esame devono essere posseduti alla data della scadenza del termine per la presentazione della domanda.

Art. 8.

Materie d'esame

1. Le prove d'esame previste dall'art. 6 vertono, per ciascuna figura professionale, sulle seguenti materie:

- a) guida turistica:
 - 1) cultura storico-artistica, scientifica, economica ed ambientale della provincia di Trento;
 - 2) almeno una lingua straniera prescelta tra quelle indicate dalla Giunta provinciale con la deliberazione di cui all'art. 6;
 - 3) legislazione ed organizzazione turistica;
 - 4) compiti inerenti l'attività professionale e relative modalità di esercizio;
- b) accompagnatore turistico:
 - 1) geografia turistica italiana, europea ed extraeuropea;
 - 2) legislazione ed organizzazione turistica;
 - 3) disciplina delle comunicazioni e trasporti;
 - 4) almeno una lingua straniera prescelta tra quelle indicate dalla Giunta provinciale con la deliberazione di cui all'art. 6;
 - 5) compiti inerenti l'attività professionali e relative modalità di esercizio;
- c) assistente di turismo equestre:
 - 1) legislazione ed organizzazione turistica;
 - 2) nozioni di fisiologia, anatomica e psicologia comportamentale del cavallo;
 - 3) nozioni elementari di patologia equina;
 - 4) pratica di equitazione;
 - 5) almeno una lingua straniera prescelta tra quelle indicate dalla Giunta provinciale con la deliberazione di cui all'art. 6;
 - 6) nozioni e tecniche di pronto soccorso;
 - 7) risorse ed attrattive turistiche del territorio, quali l'ambiente naturale;
 - 8) compiti inerenti l'attività professionale e relative modalità di esercizio.

Art. 9.

Commissione d'esame

1. Gli accertamenti ai fini dell'abilitazione tecnico professionale di cui all'art. 6 sono affidati ad una commissione d'esame, nominata di volta in volta dalla Giunta provinciale e composta dai seguenti membri:

- a) il dirigente del servizio competente in materia di turismo, o un funzionario del servizio medesimo da lui delegato, che la presiede;

b) un funzionario del servizio competente in materia di beni culturali;

c) tre esperti nelle materie d'esame;

d) un rappresentante delle associazioni professionali di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale;

e) un esperto nella prima lingua straniera scelta dal candidato.

2. Della commissione faranno parte di volta in volta membri aggiunti esperti per ciascuna lingua straniera scelta dal candidato oltre alla prima, ai fini della valutazione della prova medesima.

3. Svolge le funzioni di segretario un dipendente del servizio competente in materia di turismo.

4. Ai componenti e al segretario della commissione sono corrisposti i compensi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, come modificata dalla legge provinciale 1° settembre 1986, n. 27 e dalla legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6, fatte salve le altre disposizioni in materia di cui alle leggi provinciali medesime e di cui alla legge provinciale 23 dicembre 1974, n. 49, come modificata dalla legge provinciale 28 novembre 1978, n. 50 e dalla legge provinciale 1° settembre 1986, n. 27.

Art. 10.

Corsi di formazione professionale

1. La provincia può organizzare, per ciascuna professione, corsi di formazione ed aggiornamento professionale secondo le disposizioni della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21, concernente «Ordinamento della formazione professionale».

Art. 11.

Tariffe

1. Le tariffe da applicare per le prestazioni delle attività professionali di cui alla presente legge sono fissate annualmente dalla Giunta provinciale, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale.

2. Sono fissate tariffe speciali per le iniziative turistiche che rivestono particolare interesse sociale.

Art. 12.

Agevolazioni

1. le guide turistiche nell'esercizio della propria attività professionale, previa esibizione della licenza, sono ammesse gratuitamente, durante le ore di apertura al pubblico, in tutti i musei, le gallerie, i monumenti di proprietà della provincia, degli enti locali e degli enti istituiti o disciplinati con legge provinciale.

Art. 13.

Divieti

1. Le guide turistiche, gli accompagnatori turistici e gli assistenti di turismo equestre non possono esercitare nei confronti dei turisti attività commerciali o comunque estranee alla loro professione. Il divieto comprende l'esercizio di attività in concorrenza con le agenzie di viaggio e turismo e l'accaparramento diretto o indiretto di clienti per conto di strutture ricettive, imprese di trasporto e simili.

2. È vietato avvalersi nell'esercizio di un'attività di impresa dell'opera di soggetti non autorizzati all'esercizio dell'attività di guida turistica, accompagnatore turistico e di assistente di turismo equestre, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5.

3. È vietato esercitare attività professionale diversa da quella per la quale è stata rilasciata la licenza.

Art. 14.

Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Per le violazioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) per l'esercizio anche occasionale dell'attività di guida turistica, accompagnatore turistico ed assistente di turismo equestre senza possesso della relativa licenza, nonché per la violazione del divieto di cui al comma 1 dell'art. 13, da lire 200.000 a L. 1.200.000;

b) per chiunque si avvalga nell'esercizio di una attività di impresa dell'opera di soggetti non autorizzati all'esercizio dell'attività di guida turistica, accompagnatore turistico ed assistente di turismo equestre, da L. 300.000 a L. 1.800.000;

c) per l'applicazione di tariffe diverse da quelle fissate ai sensi dell'art. 11, da L. 100.000 a L. 600.000;

d) per la mancata esposizione del distintivo, da L. 50.000 a L. 300.000.

2. Le sanzioni sono raddoppiate in caso di recidiva.

3. Per l'applicazione delle sanzioni si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente «Modifiche al sistema penale».

4. L'emissione dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione di cui all'art. 18 della citata legge n. 689 del 1981 spetta al dirigente del servizio competente in materia di turismo.

5. Le somme riscosse sono introitate nel bilancio della Provincia.

Art. 15.

Funzioni di vigilanza e controllo

1. Le funzioni di vigilanza e di controllo sulle attività professionali di guida turistica, accompagnatore turistico ed assistente di turismo equestre sono esercitate dal servizio competente in materia di turismo. A tal fine sono incaricati dell'osservanza della presente legge i dipendenti addetti al medesimo servizio espressamente individuati con deliberazione della Giunta provinciale.

Art. 16.

Disposizioni transitorie

1. Coloro che esercitano le professioni turistiche di cui all'art. 2 in base a licenza rilasciata dal presidente della Giunta provinciale ai sensi dell'art. 123 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, devono, previa restituzione della stessa, richiedere a pena decadenza il rilascio della licenza di cui all'art. 3 entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Per le domande di cui al comma 1 il rilascio della nuova licenza è subordinato unicamente al requisito di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 3.

Art. 17.

Cessazione di efficacia di disposizioni

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa di applicarsi la disciplina prevista per le guide turistiche, gli interpreti turistici ed i corrieri dall'art. 123, primo e terzo comma del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dal regio decreto legge 18 gennaio 1937, n. 448, concernente «Norme per la disciplina delle guide, degli interpreti e dei corrieri», convertito nella legge 17 giugno 1937, n. 1249, e dagli artt. 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240 e 241 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, concernente «Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza».

Art. 18.

Copertura degli oneri

1. Alla copertura dei maggiori oneri, valutati nell'importo di L. 1.500.000, derivanti dall'applicazione degli artt. 3, comma 3, 6, comma 5, e 9, comma 4, a carico dell'esercizio finanziario 1992, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo 84170 dello stato di previsione della spesa - tabella B - per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce indicata per «Costituzione di nuovi comitati e commissioni consultive» nell'allegato n. 4 di cui all'art. 9 della legge provinciale concernente «Bilancio di previsione della provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1992 e bilancio pluriennale 1992-1994».

2. Ai maggiori oneri, valutati nell'importo di L. 1.500.000, derivanti dall'applicazione degli artt. 3, comma 3, 6, comma 5, e 9, comma 4, a carico dell'esercizio finanziario 1993, si fa fronte mediante l'utilizzo di una quota di pari importo, delle disponibilità iscritte nel settore funzionale «Amministrazione generale», programma «Amministrazione generale», area di attività «Servizi generali» del bilancio pluriennale 1992-1994, di cui all'art. 14 della legge provinciale richiamata al comma 1.

3. Per gli esercizi successivi si provvederà secondo le previsioni recate del bilancio pluriennale della provincia.

4. Per i fini di cui all'art. 10 si provvede nell'ambito delle autorizzazioni di spesa di cui all'art. 32, comma 2, della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21.

Art. 19.

Variazioni di bilancio

1. Nello stato di previsione della spesa - tabella B - per l'esercizio finanziario 1992, di cui all'art. 3 della legge provinciale richiamata al comma 1 dell'art. 18, sono introdotte le seguenti modificazioni:

(in milioni di lire)

	Compen- tenza 1992	Cassa 1992	1993	1994

In diminuzione:

Cap. 84170 - Fondo destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso - Spese correnti (legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 - art. 24) - Art. 123 - Nuova legge - Costituzione di nuovi comitati e commissioni consultive
cod. mecc. 1119021232

+1,5 +1,5 +1,5 +1,5

In aumento:

Cap. 12300 - Spese per consigli, comitati e commissioni (legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 e successive modificazioni)
cod. mecc. 2114210101

+1,5 +1,5 +1,5 +1,5

2. Nello stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale 1992 - 1994, di cui all'art. 14 della legge provinciale richiamata al comma 1 dell'art. 18, le somme di cui al medesimo articolo 18 sono portate in diminuzione delle «Spese per leggi in programma» ed in aumento delle «Spese per leggi operanti» nel settore funzionale, programma ed aree di attività indicati al comma 2 del medesimo art. 18.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 14 febbraio 1992

MALOSSINI

Visto: p. Il Commissario del Governo per la provincia: COMPER.

92R0466

LEGGE PROVINCIALE 16 marzo 1992, n. 13.

Interventi per la razionalizzazione e l'adeguamento alle finalità di tutela ambientale del settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 13 del 24 marzo 1992)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I**FINALITÀ E OBIETTIVI****Art. 1.****Finalità**

1. La Provincia autonoma di Trento interviene nel settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi al fine di:

a) favorire l'integrazione produttiva delle imprese operanti nel settore, attraverso processi di aggregazione finalizzati ad accrescere la capacità competitiva, l'efficienza e la dimensione delle stesse, nonché attraverso la creazione di consorzi, società consortili o cooperative di imprese;

b) favorire processi di investimento per l'aggiornamento del parco veicolare con riguardo sia all'introduzione di tecnologie per la riduzione dell'inquinamento atmosferico e acustico sia all'adeguamento alla normativa comunitaria, anche attraverso lo sviluppo del trasporto combinato strada-rotaria;

c) favorire la realizzazione di aree attrezzate da destinare a favore di consorzi, società consortili e cooperative di imprese.

Art. 2.**Criteri e modalità di intervento**

1. Per i fini di cui alla presente legge la Giunta provinciale determina con propria deliberazione:

a) la dimensione tecnico-economica minima delle imprese, dei consorzi, delle società consortili e delle cooperative di imprese al fine dell'ammissibilità alle agevolazioni;

b) le priorità di intervento;

c) la tipologia e la durata dei contributi, nonché la misura degli stessi rapportata secondo criteri di graduazione al livello di riferimento delle agevolazioni stabilito annualmente dalla Giunta provinciale;

d) le spese ammissibili ad agevolazione ed i requisiti tecnici degli investimenti ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni;

e) i livelli minimi di spesa ammessa e di contributo concedibile determinati secondo criteri di significatività delle agevolazioni;

f) i termini per la presentazione delle domande;

g) la documentazione da allegare alle domande di agevolazione e le modalità per l'effettuazione degli accertamenti finali;

h) ogni altro elemento necessario per l'attuazione della presente legge.

2. Le determinazioni di cui alle lettere a), b), c) ed e) del comma 1 sono effettuate secondo gli indirizzi e i criteri fissati dal programma di sviluppo provinciale.

3. Le iniziative non rientranti nelle priorità individuate al comma 1, lettera b), non sono considerate ammissibili, per il periodo di efficacia della deliberazione di cui al comma 1, alle agevolazioni previste dalla presente legge.

4. L'assessore competente invia prima dell'adozione della deliberazione da parte della Giunta provinciale la proposta di determinazione dei criteri e modalità di intervento di cui al comma 1 alle organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori maggiormente rappresentative, nonché alla competente Commissione consiliare permanente, le quali possono far pervenire le rispettive osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento, trascorsi inutilmente i quali la Giunta provinciale procede agli adempimenti di sua competenza.

5. La deliberazione di cui al comma 1 è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 3.**Soggetti beneficiari**

1. Alle agevolazioni di cui alla presente legge possono accedere:

a) le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, costituite anche in forma di società cooperativa, operanti in provincia da almeno due anni ed aventi sede legale nella stessa prima dell'entrata in vigore della presente legge, che presentino la dimensione tecnico-economica minima individuata ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'articolo 2;

b) le imprese di cui alla lettera a) che, pur in assenza della dimensione tecnico-economica minima individuata ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'articolo 2, rientrino in almeno uno dei seguenti punti:

1) facciano parte di consorzi con attività esterna, società consortili o società cooperative di imprese con i requisiti dimensionali individuati ai sensi dell'articolo 2;

2) realizzino investimenti volti a ridurre l'inquinamento atmosferico e acustico;

c) i consorzi con attività esterna le società consortili e le società cooperative di imprese che presentino la dimensione tecnico-economica minima individuata ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 e che siano costituiti tra imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, imprese operanti in provincia da almeno due anni e aventi sede legale nella stessa prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.**Individuazione delle iniziative agevolabili**

1. La Giunta provinciale, entro 6 mesi a far data dal termine ultimo previsto per la presentazione delle domande di agevolazione, approva, in applicazione dei criteri e modalità di intervento di cui all'articolo 2, i piani delle agevolazioni, tenuto conto degli stanziamenti autorizzati nel bilancio annuale per il medesimo periodo.

2. Con i piani di cui al comma 1 sono individuati i soggetti beneficiari, le iniziative ammissibili alle agevolazioni, l'entità delle spese agevolabili nonché le misure degli interventi agevolativi previsti.

3. Le domande non accolte per l'esaurirsi delle disponibilità finanziarie possono essere prese in considerazione per non più di un periodo successivo a quello iniziale di riferimento nel caso di piani delle agevolazioni a validità annuale, per non più di due periodi successivi a quello iniziale di riferimento nel caso di piani delle agevolazioni aventi validità infrannuale.

CAPO II**INTERVENTI RIVOLTI ALLE IMPRESE****Art. 5.****Investimenti ammissibili ed interventi**

Le agevolazioni di cui al presente capo sono concesse per la realizzazione di:

a) investimenti volti all'introduzione di tecniche in grado di ridurre l'inquinamento atmosferico e acustico;

b) investimenti in nuovi veicoli sostitutivi di altri purché dotati di sistemi atti a ridurre l'inquinamento atmosferico e acustico. In tal caso sarà dedotto dall'importo ammissibile a contributo il valore di mercato delle unità sostituite;

c) investimenti, anche di tipo incrementativo, relativi ad unità di carico, idonee al trasporto combinato strada-rotai, ivi compresi i veicoli per completare il trasporto su strada.

2. Per gli investimenti di cui al comma 1 possono essere concessi contributi in conto capitale fino alle seguenti misure massime:

a) 40 per cento della spesa ammessa per investimenti di cui alla lettera a) del comma 1;

b) 20 per cento della spesa ammessa per investimenti di cui alle lettere b) e c) del comma 1.

3. Sono esclusi dagli interventi di cui alla lettera b) del comma 1 gli investimenti rivolti all'incremento del numero dei mezzi di trasporto esistente presso l'impresa alla data del 31 dicembre 1990.

4. Qualora la spesa ammissibile delle iniziative risulti superiore ai limiti stabiliti con la deliberazione di cui all'articolo 2 e, in ogni caso, per investimenti realizzati tramite operazioni di locazione finanziaria, i contributi di cui al comma 2 possono essere concessi in quote annue costanti per periodi di durata non superiore a dieci anni, determinati in misura tale da assicurare che il rispettivo valore attuale, calcolato con i criteri stabiliti nella deliberazione di cui all'articolo 2, risulti equivalente all'entità del contributo in conto capitale.

5. Sono ammesse alle agevolazioni le spese sostenute per interventi attuati dopo la data di presentazione delle domande.

6. Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse per le stesse finalità dalla Provincia o dallo Stato.

Art. 6.

Concessione e liquidazione delle agevolazioni

1. I contributi di cui all'articolo 5 vengono concessi con deliberazione della Giunta provinciale sentita, per i programmi di investimento superiori ai limiti fissati nella deliberazione di cui all'articolo 2 e comunque non inferiore a 300 milioni di lire, il Comitato tecnico consultivo, di cui all'articolo 6 della legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4, modificato da ultimo con l'articolo 1 della legge provinciale 23 novembre 1987, n. 29, integrato, nel caso di domande del settore artigianato, dal dirigente del servizio artigianato.

2. Per l'espletamento dell'istruttoria delle domande intese ad ottenere le agevolazioni di cui all'articolo 4 la Giunta provinciale può stipulare apposite convenzioni con istituti di credito al fine dell'acquisizione di pareri tecnico-economici. Le medesime convenzioni possono essere stipulate anche per l'accertamento finale delle iniziative.

3. La liquidazione delle agevolazioni è disposta sulla base della regolare esecuzione delle iniziative, secondo le modalità stabilite dalla Giunta provinciale con la deliberazione di cui all'articolo 2.

4. Le agevolazioni sono proporzionalmente ridotte nel caso in cui l'investimento realizzato risulti di importo inferiore a quello ammesso.

5. I contributi di cui al comma 4 dell'articolo 5 hanno decorrenza dal 30 giugno e dal 31 dicembre del semestre nel quale è stato assunto il provvedimento di concessione e sono erogati in rate semestrali posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno a far data dalla decorrenza fissata per la prima semestralità del contributo medesimo.

6. In caso di accensione di mutui, i contributi di cui al comma 4 dell'articolo 5 possono essere corrisposti, a richiesta del beneficiario, direttamente all'istituto mutuante.

CAPO III

INTERVENTI RIVOLTI AI CONSORZI, SOCIETÀ CONSORTILI E SOCIETÀ COOPERATIVE DI IMPRESE

Art. 7.

Attività dei consorzi, società consortili e società cooperative di imprese

1. Possono accedere alle agevolazioni previste dal presente capo i consorzi, le società consortili e le società cooperative di imprese, costituiti per le finalità di cui alla presente legge, che svolgono almeno una delle seguenti attività:

a) la gestione degli ordini in comune o una fase dell'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi nonché dei relativi servizi;

b) lo studio, l'elaborazione nonché la realizzazione di progetti di investimento per l'infrastrutturazione di aree attrezzate aventi come finalità lo sviluppo delle attività accessorie e complementari al trasporto, ivi compresa la gestione in comune dei servizi organizzati sull'area.

2. L'attività dei soggetti di cui al comma 1 può inoltre riguardare:

a) la creazione di una rete informativa tendente all'ottimizzazione dei carichi e dei percorsi;

b) l'organizzazione e la gestione dei servizi di trasporto combinati strada-rotai;

c) l'introduzione di procedimenti informatici con lo scopo di migliorare il rendimento dei servizi, l'accertamento dei costi reali di esercizio e degli indici di produttività nell'impiego degli autoveicoli;

d) l'assistenza e la consulenza tecnico-gestionale;

e) l'attivazione di corsi di aggiornamento tecnico e di formazione nell'ambito delle imprese associate;

f) l'acquisto e la gestione in comune di materiali di consumo, impianti, macchinari ed accessori connessi all'attività di trasporto ivi compresi eventuali servizi assicurativi;

g) ogni altra attività comunque connessa alle finalità di cui alla presente legge.

Art. 8.

Investimenti ammissibili ed interventi

1. Ai soggetti di cui all'articolo 7 possono essere concessi contributi in conto capitale nelle seguenti misure massime:

a) 30 per cento della spesa ammessa per gli investimenti mobiliari e di quelli immobiliari finalizzati allo svolgimento delle attività comuni, realizzati entro i primi tre anni dall'inizio dell'attività;

b) 25 per cento della spesa ammessa per gli stessi investimenti indicati nella lettera a), realizzati dopo tre anni dall'inizio dell'attività.

2. Agli interventi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, fatta eccezione per i commi 2 e 3, e all'articolo 6.

3. Sono esclusi dagli interventi di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 gli investimenti rivolti all'incremento del numero dei mezzi di trasporto esistenti presso le singole aziende facenti parte dei soggetti di cui all'articolo 7 alla data del 31 dicembre 1990.

Art. 9.

Aree attrezzate

1. La Provincia può alienare aree per impianti produttivi e aree riservate all'insediamento di strutture destinate all'interscambio delle merci tra vettori stradali e ferroviari o allo stoccaggio e deposito per la vendita all'ingrosso di merci e prodotti, oltre ai soggetti di cui all'articolo 7, anche a soggetti esercenti le attività di interscambio, di stoccaggio e deposito suddette. La Provincia acquisisce previamente, per le aree eventualmente inutilizzate e per gli immobili dismessi, il diritto di prelazione nei confronti dei predetti soggetti, qualora tali aree e immobili siano dismessi per effetto del loro trasferimento nelle aree messe a disposizione ai sensi del presente articolo. In alternativa alla vendita può essere costituito il diritto di superficie.

2. Le aree riservate all'insediamento di strutture destinate all'interscambio delle merci tra vettori stradali e ferroviari o destinate allo stoccaggio e deposito per la vendita all'ingrosso di merci e prodotti sono acquisite con le modalità di cui all'articolo 44 della legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4 ed eventualmente apprestate ai sensi degli articoli 40 e 41 della medesima legge provinciale.

3. In luogo degli obblighi stabiliti dal secondo comma dell'articolo 51 della legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4, modificato da ultimo dalla legge provinciale 23 novembre 1987, n. 29, negli atti di alienazione o di costituzione del diritto di superficie di cui al comma 1 deve essere prevista l'assunzione, da parte dell'acquirente o del superficiario, di impegni concernenti la presentazione di un progetto insediativo dal quale risulti la destinazione dell'area ad uno degli usi di cui al comma 1, le modalità e i tempi per la realizzazione del progetto medesimo, la preventiva sottoposizione alla Giunta provinciale di eventuali varianti ai progetti originari o successivi.

4. Nel caso di alienazione o di costituzione del diritto di superficie ai sensi del presente articolo delle aree per impianti produttivi si applica l'articolo 47 della legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4, modificato da ultimo dalla legge provinciale 23 novembre 1987, n. 29. Per le restanti aree si applica analogo vincolo di destinazione d'uso e divieto di subcessione, salvo autorizzazione della Giunta provinciale.

5. La determinazione del corrispettivo per l'alienazione o per la costituzione del diritto di superficie delle aree di cui al presente articolo avviene secondo le modalità stabilite dall'articolo 50 della legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4.

6. Per i medesimi fini la Giunta provinciale può cedere gratuitamente la proprietà delle aree di cui al presente articolo alla Tecnofin Strutture S.p.A. per la realizzazione di strutture immobiliari da destinare alle attività dei soggetti di cui al comma 1.

CAPO IV

DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI

Art. 10.

Obblighi dei richiedenti

1. Per l'ottenimento dei benefici di cui alla presente legge i soggetti richiedenti i contributi devono, all'atto della presentazione della domanda:

a) impegnarsi ad accettare ogni controllo in ordine all'effettiva destinazione del contributo concesso;

b) impegnarsi:

1) ad applicare nei confronti dei propri dipendenti i contratti collettivi e accordi nazionali e provinciali stipulati fra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro;

2) a garantire le libertà sindacali;

3) ad osservare le leggi in materia di lavoro, previdenza e assistenza e le disposizioni in materia di tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori;

c) dichiarare di non aver presentato sulle medesime operazioni domande di agevolazione ai sensi di analoghe leggi di intervento provinciale o statale.

Art. 11.

Validità della legge

1. Le disposizioni di cui alla presente legge vengono applicate per una durata non superiore a cinque anni a partire dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

2. Nella prima applicazione della presente legge possono essere ammesse agli interventi previsti dall'articolo 5, anche le spese sostenute e gli acquisti effettuati successivamente al 1° luglio 1991.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 12.

Autorizzazioni di spesa

1. Per la concessione dei contributi in conto capitale di cui agli articoli 5 ed 8, è autorizzata la spesa complessiva di L. 12.000.000.000, da iscrivere negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di L. 4.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1992 e, per la rimanente quota, mediante appositi stanziamenti da determinare annualmente con legge di bilancio per ciascuno degli esercizi finanziari 1993 e 1994.

2. Per la concessione dei contributi annui costanti di cui agli articoli 5, comma 4, ed 8, comma 2, è autorizzato il limite d'impegno di L. 1.500.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1992. Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di L. 1.500.000.000 a carico di ciascuno degli esercizi finanziari dal 1992 al 2002.

3. Per l'acquisizione e l'apprestamento delle aree di cui all'articolo 9, comma 2, si utilizza una quota delle spese autorizzate per i fini di cui all'articolo 40 della legge provinciale 3 aprile 1991, n. 4 e successive modificazioni (capitolo 42540).

4. Per le convenzioni di cui all'articolo 6, comma 2, si utilizza una quota delle spese autorizzate per i fini di cui agli articoli 35-bis, secondo comma, 35-ter, quarto comma, 35-octies, terzo comma, 69, secondo comma, e 75, primo comma, della legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4 e successive modificazioni (capitolo 42481).

Art. 13.

Copertura degli oneri

1. Alla copertura dell'onere di L. 5.500.000.000 derivante dall'articolo 12, comma 1 e 2, a carico dell'esercizio finanziario 1992, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 84180 dello stato di previsione della spesa - tabella B - per il medesimo esercizio finanziario in relazione alla voce indicata per «Nuove disposizioni in materia di industria» nell'allegato n. 5 di cui all'articolo 9 della legge provinciale 10 febbraio 1992, n. 7, concernente «Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1992 e bilancio pluriennale 1992-1994».

2. Alla copertura dei maggiori oneri valutati nell'importo di L. 500.000, derivanti dall'applicazione dell'articolo 6, comma 1, a carico dell'esercizio finanziario 1992, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo 84170 dello stato di previsione della spesa - tabella B - per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce indicata per «Costituzione di nuovi comitati e commissioni consultive», nell'allegato n. 4 di cui all'articolo 9 della legge provinciale richiamata al comma 1.

3. All'onere di L. 11.000.000.000, derivante dall'applicazione dell'articolo 12, commi 1 e 2, per il periodo degli anni 1993 e 1994, si fa fronte mediante l'utilizzo delle disponibilità, di pari importo, derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale «Economia», programma «Industria», area di intervento «Agevolazioni per le imprese industriali» del bilancio pluriennale 1992-1994 di cui all'articolo 14 della legge provinciale richiamata al comma 1.

4. Ai maggiori oneri, valutati nell'importo di L. 500.000, derivanti dall'applicazione dell'articolo 6, comma 1, a carico dell'esercizio finanziario 1993, si fa fronte mediante l'utilizzo di una quota di pari importo delle disponibilità iscritte nel settore funzionale «Amministrazione generale», programma «Amministrazione generale», area di attività «Servizi generali» del bilancio pluriennale 1992-1994, di cui all'articolo 14 della legge provinciale richiamata al comma 1.

5. Per gli esercizi successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia.

Art. 14.

Variazioni di bilancio

1. Nello stato di previsione della spesa - tabella B - per l'esercizio finanziario 1992, di cui all'articolo 3 della legge provinciale richiamata al comma 1 dell'articolo 13, sono introdotte le seguenti modificazioni:

(in milioni di lire)			
competenza	cassa		
1992	1992	1993	1994

in diminuzione:

Cap. 84170 - Fondo destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso - Spese correnti (legge provinciale -14 settembre 1979, n. 7, articolo 24) - articolo 123 - nuova legge - Costituzione di nuovi comitati e commissioni consultive
cod. mecc. 1119021232

-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
------	------	------	------

	(in milioni di lire)			
	competenza 1992	cassa 1992	1993	1994
Cap. 84180 - Fondo destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso - Spese in conto capitale (legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, articolo 24) - articolo 424 - nuova legge - Nuove disposizioni in materia di industria cod. mecc. 1128031232	-5.500	-3.300	-5.500	-5.500
Totale variazioni in diminuzione	-5.500,5	-3.000,5	-5.500,5	-5.500,5
<i>in aumento:</i>				
Cap. 12300 - Spese per consigli, comitati e commissioni (legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 e successive modificazioni) cod. mecc. 2114210101	+0.5	+0,5	+0,5	+0,5
<i>di nuova istituzione:</i>				
Cap. 42491 - Spesa per la concessione di contributi in conto capitale a favore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi (legge provinciale in corso di promulgazione) cod. mecc. 2124331028	+4.000	+2.250	+4.000	+4.000

	(in milioni di lire)			
	competenza 1992	cassa 1992	1993	1994
Cap. 42492 - Spesa per la concessione di contributi annui costanti a favore dell'autotrasporto per conto di terzi (legge provinciale in corso di promulgazione) cod. mecc. 2124351028 articolo 092 - Limite d'impegno dal 1992	+1.500	+ 750	+1.500	+1.500
Totale variazioni in aumento e di nuova istituzione	+5.500,5	+3.000,5	+5.500,5	+5.500,5

Nello stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale 1992-1994, di cui all'articolo 14 della legge provinciale richiamata al comma 1 dell'articolo 13, le somme di cui all'articolo 13 sono portate in diminuzione delle «Spese per leggi in programma» ed in aumento delle «Spese per leggi operanti» nei settori funzionali, programmi ed aree di intervento e di attività indicati al comma 3 e 4 del medesimo articolo 13.

Art. 15.

Entrata in vigore

1. La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

MALOSSINI

Visto. Il commissario del Governo per la provincia: CALTABIANO.
92R0479

FRANCESCO NIGRO, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza del Tribunale, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992*

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 330.000 - semestrale L. 180.000 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 60.000 - semestrale L. 42.000 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 185.000 - semestrale L. 100.000 		<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 60.000 - semestrale L. 42.000 <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 185.000 - semestrale L. 100.000 <p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 635.000 - semestrale L. 350.000
--	--	--

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 80.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992

(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna.	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive.	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata.	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 3 0 0 3 1 0 9 2 *

L. 1.200